

*emanata dal Governo il 27 marzo 2007*

*visti gli art. 36 e 36a della legge cantonale sulla caccia del 4 giugno 1989<sup>1</sup>*

## **I. Disposizioni generali**

### **Art. 1 Nomina degli esperti d'esame**

La nomina degli esperti d'esame viene eseguita dal Dipartimento costruzioni, trasporti e foreste.

### **Art. 2 Vigilanza**

La vigilanza sullo svolgimento degli esami d'idoneità compete all'Ufficio per la caccia e la pesca.

### **Art. 3 Iscrizione**

<sup>1</sup> L'Ufficio per la caccia e la pesca pubblica il termine di iscrizione all'esame nel Foglio ufficiale cantonale.

<sup>2</sup> Gli uffici dove iscriversi sono l'Ufficio per questioni di polizia e di diritto civile, nonché gli organi di vigilanza sulla caccia designati dall'Ufficio per la caccia e la pesca.

### **Art. 4 Cura della selvaggina**

<sup>1</sup> La cura della selvaggina ai sensi dell'articolo 36 capoverso 1 della legge cantonale sulla caccia <sup>2</sup> deve essere prestata presso una sezione dell'Associazione dei cacciatori grigioni con licenza (ACGL). Essa comprende 50 ore, di cui almeno 30 devono essere svolte prima dell'esame pratico di utilizzo delle armi e di tiro.

<sup>2</sup> I candidati non sono obbligati a diventare membri di una sezione dell'ACGL.

<sup>3</sup> Il Dipartimento può disciplinare l'attività di cura della selvaggina dei candidati nell'ambito di un accordo con l'ACGL.

### **Art. 5 Tasse d'esame**

<sup>1</sup> La tassa per l'intero esame e per la documentazione che viene consegnata per prepararsi all'esame ammonta in caso di prima iscrizione a 300 franchi.

<sup>2</sup> Per la ripetizione di singole materie d'esame vengono rimosse le seguenti tasse:

- a) esame teorico sulle armi fr. 50.–
- b) esame di utilizzo delle armi e di tiro fr. 100.–
- c) esame teorico sulla selvaggina e la caccia fr. 100.–

<sup>3</sup> Se un candidato interrompe l'esame per più di un anno, esso deve versare l'intera tassa al momento di riprendere l'esame.

<sup>4</sup> Le tasse d'esame vengono rimborsate unicamente se il candidato è impossibilitato a partecipare all'esame causa forza maggiore.

### **Art. 6 Tasse di cancelleria**

Per tutte le operazioni d'ufficio connesse all'iscrizione all'esame d'idoneità viene riscossa una tassa di cancelleria di 20 franchi.

## **II. Oggetto, svolgimento e valutazione degli esami**

### **Art. 7 Oggetto dell'esame** **1. Principio**

<sup>1</sup> L'esame comprende:

- a) un esame sulle armi e di tiro;
- b) un esame teorico sulla selvaggina e la caccia.

<sup>2</sup> Si deve tenere conto della provenienza linguistica dei candidati.

### **Art. 8 2. Riconoscimento di esami sulle armi e di tiro superati**

<sup>1</sup> Un esame sulle armi e di tiro superato in Svizzera o all'estero viene riconosciuto se è data l'equipollenza con l'esame grigionese per quanto riguarda l'esame teorico sulle armi e l'esame pratico di utilizzo delle armi e di tiro.

<sup>2</sup> La domanda per il riconoscimento dell'esame sulle armi e di tiro deve essere inoltrata per iscritto e con la relativa documentazione insieme all'iscrizione all'esame di idoneità. L'Ufficio per la caccia e la pesca decide in merito al riconoscimento.

## **Art. 9 Esame sulle armi e di tiro**

### **1. Oggetto dell'esame**

L'esame sulle armi e di tiro consiste in un esame teorico sulle armi ed un esame pratico di utilizzo delle armi e di tiro.

### **Art. 10 2. Esame teorico sulle armi**

L'esame teorico sulle armi viene sostenuto per iscritto. Esso comprende la conoscenza delle armi. Costituiscono oggetto dell'esame in particolare questioni concernenti:

- a) la legislazione sulle armi;
- b) le armi e le munizioni da caccia, incluse singole componenti, la funzione, la balistica, la tecnica di tiro e le distanze di tiro;
- c) le norme sulla sicurezza;
- d) l'utilizzo di trappole per la selvaggina.

### **Art. 11 3. Esame pratico di utilizzo delle armi e di tiro**

<sup>1</sup> L'esame pratico di utilizzo delle armi comprende il maneggio sicuro delle armi e viene sostenuto dinanzi a un esperto d'esame appositamente formato.

<sup>2</sup> I candidati che in precedenza hanno superato l'esame pratico di utilizzo delle armi vengono ammessi all'esame di tiro. L'esame di tiro viene sostenuto dinanzi al direttore di tiro responsabile. Per il tiro fa stato il seguente regolamento:

- a) bersaglio al camoscio diviso in 10 cerchi (DJV-4, camoscio fermo), distanza 100 m: 2 colpi di prova (in posizione distesa) e 6 colpi di serie valevoli; 3 colpi in posizione distesa con o senza appoggio, 3 colpi in posizione seduta o in ginocchio con o senza appoggio; esigenza minima 6 colpi andati a segno nei cerchi 8-10 (esclusi i colpi di prova);
- b) impianti automatici per il tiro alla lepre con bersagli in movimento dello stesso tipo sezionati in tre parti: 2 colpi di prova e 10 colpi di serie valevoli sulla lepre in movimento; autoscatto e arma dopo l'autoscatto in posizione di tiro, in piedi senza appoggio; pallini 3½ mm e massimo 36 g, feritoia 5 m, distanza da 30 a 35 m; esigenza minima: 7 colpi andati a segno nella parte anteriore o mediana del bersaglio mobile (esclusi i colpi di prova).

### **Art. 12 4. Armi ammesse**

<sup>1</sup> Per l'esame possono essere utilizzate soltanto le armi e i sistemi di mira ammessi per la caccia nel Cantone dei Grigioni.

<sup>2</sup> Sono vietati mezzi ausiliari quali giubbotti da tiro, imbottiture, cinghie ausiliarie di tiro, occhiali da tiro, berretti da tiro e nastri copricocchi oppure speciali guanti da tiro.

### **Art. 13 Esame sulla selvaggina e la caccia**

<sup>1</sup> L'esame teorico sulla selvaggina e la caccia viene sostenuto dinanzi a una commissione che si compone di un presidente e di quattro esperti. Vengono ammessi soltanto candidati che hanno già preso parte all'esame sulle armi e di tiro.

<sup>2</sup> L'esame comprende le seguenti materie

- a) selvaggina e ambiente: la selvaggina nel suo habitat, gli animali selvatici quali elementi di biocenosi, gli effettivi della selvaggina e la loro composizione, la regolazione degli effettivi con la caccia, i principi della pianificazione della caccia e l'ecologia degli habitat della selvaggina;
- b) conoscenza della selvaggina: specie cacciabili e protette, caratteristiche, modo di vivere e riproduzione, determinazione dell'età, crescita e perdite, malattie, conoscenza delle tracce e delle impronte;
- c) conoscenza della caccia e cura della selvaggina: compiti del cacciatore, esercizio della caccia secondo i principi venatori, equipaggiamento, metodi di caccia, riconoscimento, comportamento prima e dopo il tiro, ricerca, cani da caccia, sventrare e trattare la selvaggina abbattuta, provvedimenti di cura della selvaggina, salvaguardia e cura

degli habitat, prevenzione dei danni causati dalla selvaggina;

d) conoscenza delle leggi: legislazione cantonale e federale sulla caccia.

#### **Art. 14 Valutazione degli esami teorici**

Gli esami teorici vengono valutati con i seguenti voti:

a) 6 = molto buono;

b) 5 = buono;

c) 4 = sufficiente;

d) 3 = insufficiente;

e) 2 = scarso;

f) 1 = molto scarso.

#### **Art. 15 Requisiti per il superamento degli esami**

<sup>1</sup> L'esame teorico sulle armi viene considerato superato se il candidato ottiene almeno un voto sufficiente.

<sup>2</sup> L'esame pratico di utilizzo delle armi e di tiro è considerato superato se il candidato raggiunge nella materia utilizzo delle armi almeno un voto sufficiente ed inoltre all'esame di tiro ha ottenuto il punteggio minimo.

<sup>3</sup> L'esame teorico sulla selvaggina e la caccia è considerato superato se il candidato raggiunge una media sufficiente e se nessuna materia è stata valutata con un voto inferiore al 3. Per il calcolo della media le materie selvaggina e ambiente, conoscenza della selvaggina, nonché conoscenza della caccia e cura della selvaggina contano doppio, mentre la materia conoscenza della legislazione conta una volta sola.

#### **Art. 16 Ripetizione degli esami**

<sup>1</sup> Le materie non superate dell'esame sulle armi e di tiro possono essere ripetute lo stesso anno in una seconda data. Il giorno d'esame i candidati vengono inoltre ammessi una seconda volta all'esame di tiro.

<sup>2</sup> L'esame teorico sulla selvaggina e la caccia può essere ripetuto l'anno seguente.

#### **Art. 17 Libretto per le licenze di caccia**

I candidati che hanno superato l'esame ricevono il libretto per le licenze di caccia.

#### **Art. 18 Esclusione dagli esami**

La commissione d'esame, gli esperti d'esame o il direttore di tiro possono escludere da ogni ulteriore esame i candidati che disturbano il regolare svolgimento dell'esame o fanno uso di mezzi ausiliari non consentiti.

#### **Art. 19 Assicurazione**

Le persone che collaborano all'esame e i candidati, per la durata dell'esame, sono assicurati dal Cantone contro gli infortuni e la responsabilità civile.

### **III. Disposizioni finali**

#### **Art. 20 Abrogazione del diritto previgente**

È abrogata l'ordinanza sull'esame d'idoneità dei cacciatori del 19 marzo 1990<sup>3</sup>.

#### **Art. 21 Entrata in vigore**

La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2007.

#### **Note finali**

1 CSC 740.000

2 CSC 740.000

3 AGS 1990, 2283 e modifiche giusta AGS 1996, 3778; AGS 1998, 4288; AGS 1999, 4485 e AGS FUC 2001, 2050